



**Istruzioni per i rappresentanti di lista nel caso di schede elettorali nelle quali l'elettore abbia scritto "Conte" come preferenza (barrando o non barrando il contrassegno del m5s)**

**Il voto deve essere considerato valido e deve essere assegnato al m5s, in quanto la preferenza "Conte" esprime in modo inequivocabile la volontà dell'elettore di votare m5s senza che la predetta dicitura possa essere ritenuta segno di riconoscimento dell'elettore.**

In tal senso si esprimono sia le istruzioni del Ministero dell'interno, sia la univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato, in applicazione del principio del *favor voti* e del principio della salvaguardia della volontà popolare espressa mediante il voto, quale precisato dalla Corte costituzionale.

A tal fine, i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, ivi inclusi gli scrutini, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali e di far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

**I rappresentanti di lista potranno, sulla base della presente nota, argomentare la validità del voto già nella fase dello scrutinio.**

Qualora, nonostante le argomentazioni del rappresentante di lista, **il Presidente del seggio dichiarerà comunque nullo il voto, il rappresentante di lista dovrà far verbalizzare la propria contestazione**, precisando che la scheda esprime in modo inequivocabile la volontà dell'elettore di votare il m5s e che la dicitura "Conte" non può in alcun modo essere considerata segno di riconoscimento dell'elettore, richiamando i principi e le sentenze di cui oltre.



## **Il principio del *favor voti***

Il principio di salvaguardia della validità del voto (il c.d. “*Favor voti*”) è contenuto nell’art. 69 del TU di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e negli artt. 64 e 69, TU di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), che stabiliscono che **la validità del voto deve essere ammessa tutte le volte che dalla scheda si possa desumere la volontà dell’elettore** salvo il caso di schede che contengano segni o scritture da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Il voto deve ritenersi valido tutte le volte in cui risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, non renda riconoscibile l’elettore. **Il voto può essere dichiarato nullo solo ove “la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità: “sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei ad ogni plausibile esigenza di espressione del voto” “il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manifestata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni di voto (Cons. Stato n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000, n. 897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001)” “Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l’indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituissero segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013)”**

(così letteralmente “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali: [https://dait.interno.gov.it/documenti/pubbl\\_07\\_regionali\\_ed.2013.pdf](https://dait.interno.gov.it/documenti/pubbl_07_regionali_ed.2013.pdf)).



## **Consiglio di Stato**

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell'affermare il seguente principio:

- **Il voto espresso anche in forme diverse da quelle prescritte dalla legge va fatto salvo** quando contemporaneamente risultino chiare la volontà dell'elettore e la sua non riconoscibilità.

(Cons. Stato n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000, n. 897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001)

In questo senso, più di recente, si veda

- Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9636 del 3 novembre 2022 secondo cui *“la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore (...): le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; id., 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368).”*

## **Corte Costituzionale**

### **I. Corte Costituzionale, sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014**

- La Corte sottolinea la necessità di salvaguardare la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, *“che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”.*

La salvaguardia della volontà dei cittadini espressa attraverso il voto esige, quindi, che, **in caso di dubbio, il voto deve essere considerato valido.**



## **Esempio di contestazione della dichiarazione di nullità del voto**

*Il sottoscritto contesta la dichiarazione di nullità del voto per le seguenti ragioni: sulla scheda, nella parte riservata alle preferenze a fianco del contrassegno del MoVimento 5 Stelle, è apposta l'indicazione del nome (nome e cognome ovvero cognome) del leader della lista del MoVimento 5 Stelle; la predetta dicitura esprime in modo univoco la volontà dell'elettore di votare il MoVimento 5 Stelle e non costituisce in alcun modo segno di riconoscimento dell'elettore. La scheda di voto deve pertanto essere ritenuta valida in base al principio del favor.*